



GIUSEPPE LEVANTE
NOTAIO

N.3640 del Repertorio

N.2863 della Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dieci del mese di Maggio.

In Trapani, presso il mio studio sito nel Corso Italia n.77.

Innanzi a me **Dott. Giuseppe Levante**, Notaio in Trapani, iscritto al ruolo presso il Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Trapani e Marsala,

SONO PRESENTI:

- **BATTAGLIA Caterina**, nata a Erice (TP) il 30 luglio 1989, residente in San Vito Lo Capo (TP), in Via Guglielmo Marconi n. 28bis, la quale dichiara di avere il codice fiscale BTT CRN 89L70 D423N e di essere coniugata in regime di separazione dei beni;

- **LA ROCCA Chiara**, nata a Erice (TP) il 8 agosto 1994, residente in San Vito Lo Capo (TP), in Viale Piersanti Mattarella n. 86, la quale dichiara di avere il codice fiscale LRC CHR 94M48 D423T e di essere nubile;

- **RUGGIRELLO Yoara**, nata a Erice (TP) il 26 ottobre 1998, residente in San Vito Lo Capo (TP), in Via Savoia n. 241, la quale dichiara di avere il codice fiscale RGG YRO 98R66 D423Y e di essere nubile;

- **SALMERI Rosa**, nata a San Vito Lo Capo (TP) il giorno 11 febbraio 1970, residente in Trapani (TP), in Via dei Mille n. 46, la quale dichiara di avere il codice fiscale SLM RSO 70B51 I407K e di essere coniugata in regime di separazione dei beni;

- **CASTIGLIONE Brigida**, nata a Custonaci (TP) il 31 marzo 1972, residente in San Vito Lo Capo, in Via Nino Bixio, n. 24, la quale dichiara di avere il codice fiscale CST BGD 72C71 D234D e di essere coniugata in regime di comunione legale dei beni.

Dette comparenti, della cui identità personale, io Notaio, sono certo, mi chiedono di ricevere il seguente atto costitutivo di associazione e, a tal fine, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1. - CONSENSO E DENOMINAZIONE -

Le sopra costituite signore **BATTAGLIA Caterina, LA ROCCA Chiara, RUGGIRELLO Yoara, SALMERI Rosa e CASTIGLIONE Brigida** dichiarano, ai sensi dell'art. 14 c.c. e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, di costituire un'associazione denominata "**ADESSO È GIÀ DOPO DI NOI - SAN VITO LO CAPO ENTE DEL TERZO SETTORE.**" o in forma abbreviata "**ADESSO È GIÀ DOPO DI NOI - SAN VITO LO CAPO E.T.S.**".

ART. 2. - SEDE -

L'associazione ha sede nel Comune di San Vito Lo Capo (TP), nella Via Monsignor Rinaldi, n. 28-bis.

ART. 3. - SCOPO

L'associazione non ha fini di lucro, né diretti né indiretti,

**REGISTRATO A
TRAPANI**

il 15 maggio 2024
al n. 3625
serie 1T
euro 245,00
.

e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel campo dell'infanzia, dell'istruzione per l'infanzia e dell'assistenza socio sanitaria a favore degli anziani e dei diversamente abili e finalità di promozione della salute, della tutela e della valorizzazione della famiglia, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 CTS e dell'allegato Statuto.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 4. - ATTIVITA' DI INTERESSE CHE COSTITUISCE OGGETTO SOCIALE

Per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, che ne costituiscono l'oggetto sociale:

- la promozione di ogni attività sociale e sanitaria utile a favorire la riabilitazione non solamente come "momento medico", ma come processo multiforme, pluridimensionale, interdisciplinare, educativo;
- la valorizzazione del lavoro protetto sul piano sociale, economico, sanitario, delle pari opportunità e delle pari dignità;
- l'assistenza sanitaria, sociale e socio sanitaria, ambulatoriale, extramurale e domiciliare (internato o semi internato ed ambulatoriale), predisponendo mezzi e locali idonei a garantire qualità, continuità e professionalità, come casa famiglia, case albergo, centri di accoglienza, residenze sanitarie assistite, centro di riabilitazione e cura, centri diurni sia sanitari che socio-terapeutiche;
- l'attività sportiva intesa come "medicina della riabilitazione" nonchè come momento di integrazione sociale;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l'attività terapeutica, come momento ludico ricreativo, come danza e musico terapia, attività teatrale, attività agricola e di sericoltura, pet therapy;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni;
- servizi strumentali al terzo settore resi da enti composti

in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore.

L'associazione si prefigge anche lo scopo di effettuare in favore di persone affette da disabilità prestazioni quali:

- servizi sociali, per le finalità indicate all'art. 1 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, nonché del primo comma dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- servizi socio-sanitari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

ART. 5. - ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE -

L'associazione è retta dall'ordinamento contenuto nello statuto che, firmato dalle comparenti e da me Notaio, **si allega al presente Atto sotto la lettera "A"**, per formarne parte integrante e sostanziale.

L'amministrazione è affidata ad un Consiglio direttivo avente mandato di anni tre (3) anni.

Il primo consiglio direttivo è così nominato:

- SALMERI Rosa nella qualità di Presidente;
- LA ROCCA Chiara nella qualità di Vice-Presidente;
- CASTIGLIONE Brigida nella qualità di Tesoriere;
- RUGGIRELLO Yoara nella qualità di Consigliere;
- BATTAGLIA Caterina nella qualità di Segretario.

I membri testè nominati dichiarano di accettare la carica non trovandosi in alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità previste dallo statuto.

Il potere di legale rappresentanza dell'associazione, anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio direttivo.

Il membri del Consiglio Direttivo così composto, inoltre, dichiarano di dare mandato alla Presidente di procedere alla richiesta di iscrizione nel RUNTS quale ente privo di riconoscimento.

ART. 6. QUOTA D'ISCRIZIONE ASSOCIATI - PATRIMONIO INIZIALE - ESERCIZIO -

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte della associazione viene determinata in euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Il patrimonio iniziale dell'associazione è composto dagli apporti dei soci fondatori. A tal riguardo le signore BATTAGLIA Caterina, LA ROCCA Chiara, RUGGIRELLO Yoara, SALMERI Rosa e CASTIGLIONE Brigida dichiarano di avere versato, nelle mani del Presidente del Consiglio Direttivo che ne accusa ricevuta, ciascuna la somma di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) in contanti.

Il patrimonio iniziale ammonta pertanto ad euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).

Il primo esercizio dell'associazione termina alla data del 31

dicembre 2024.

ART. 7. SPESE E IMPOSTE -

Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico dell'associazione.

Ai fini fiscali le parti chiedono il trattamento tributario previsto dall'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Richiesto,
io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alle comparenti, le quali dichiarano di approvarlo.

Scritto
a macchina da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio su fogli due (2) per pagine otto (8), fin qui.

Sottoscritto alle ore undici (11:00).

BATTAGLIA Caterina

LA ROCCA Chiara

RUGGIRELLO Yoara

SALMERI Rosa

CASTIGLIONE Brigida

Giuseppe Levante, vi è l'impronta del sigillo.

**Copia informatica conforme al documento originale formato su
supporto cartaceo ai miei rogiti, effettuata ai sensi
dell'art.68 ter L.N. ed art.22 C.A.D, che si rilascia ad uso
sgravio fiscale (art. 5, Tab B, dpr n.642/1972).**

Trapani lì 15/5/2024



Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEVANTE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
TRAPANI:80006190815

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

1.1. Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (c.d. Codice del terzo Settore", d'ora innanzi CTS) è costituita una associazione senza scopo di lucro denominata **"ASSOCIAZIONE ADESSO E' GIA' DOPO DI NOI - SAN VITO LO CAPO ENTE DEL TERZO SETTORE"** (d'ora innanzi l'Associazione). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana. L'acronimo "ETS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nella sezione "altri enti del terzo settore".

1.2. L'associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4. L'associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Nelle more della istituzione di tale registro l'Associazione indicherà gli estremi dell'iscrizione presso il registro speciale territoriale competente.

Articolo 2 - Sede

2.1. L'associazione ha sede legale nel Comune di San Vito Lo Capo (TP), alla via Monsignor Rinaldi, n. 28-bis. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.

2.2. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite o sopprese, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 - Scopo

3.1. L'associazione non ha fini di lucro, né diretti né indiretti, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 CTS e del presente Statuto. A tal fine, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2. Quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma

4 cui la Costituzione si ispira, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti, persegue finalità di solidarietà ed utilità sociale nel campo dell'infanzia, dell'istruzione per l'infanzia e dell'assistenza socio sanitaria a favore degli anziani e dei diversamente abili e finalità di promozione della salute, della tutela e della valorizzazione della famiglia.

Articolo 4 - Oggetto

4.1. L'Associazione ha per oggetto una o più delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), c) d), i), l), m), p), q), r) ed u), dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017, ed in particolare le seguenti attività:

- la promozione di ogni attività sociale e sanitaria utile a favorire la riabilitazione non solamente come "momento medico", ma come processo multiforme, pluridimensionale, interdisciplinare, educativo;
- la valorizzazione del lavoro protetto sul piano sociale, economico, sanitario, delle pari opportunità e delle pari dignità;
- l'assistenza sanitaria, sociale e socio sanitaria, ambulatoriale, extramurale e domiciliare (internato o semi internato ed ambulatoriale), predisponendo mezzo e locali idonei a garantire qualità, continuità e professionalità, come casa famiglia, case albergo, centri di accoglienza, residenze sanitarie assistite, centro di riabilitazione e cura, centri diurni sia sanitari che socio-terapeutiche;
- l'attività sportiva intesa come "medicina della riabilitazione" nonché come momento di integrazione sociale;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l'attività terapeutica, come momento ludico ricreativo, come danza e musico terapia, attività teatrale, attività agricola e di sericoltura, pet therapy;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni;
- servizi strumentali al terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore. L'associazione si prefigge anche lo scopo di effettuare in favore di persone affette da disabilità prestazioni quali:
- servizi sociali, per le finalità indicate all'art. 1 della legge

quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, nonché del primo comma dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;

- servizi socio-sanitari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Per perseguire il proprio scopo sociale, l'Associazione potrà istituire, in via secondaria e strumentale rispetto all'attività istituzionale, corsi di aggiornamento direttamente e/o in convenzione con centri di orientamento e formazione, sia per la specializzazione e riqualificazione del personale dipendente che per la qualificazione delle persone disabili al fine di favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

4.2. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statuarie in quanto integrative delle stesse, compresa la possibilità di partecipare ad avvisi e bandi nazionali ed europei per il finanziamento di progetti inerenti gli scopi statutari. Tali "Attività Diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art.6, comma 1, CTS, e del relativo decreto ministeriale di attuazione.

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti.

5.1. L'Associazione può avvalersi, ai sensi di Legge, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6 - Durata

6.1. L'Associazione ha durata illimitata, potendo però essere anticipatamente sciolta ai sensi di Legge.

Articolo 7 - Definizione di associato

7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati onorari, i quali sono ammessi quali membri in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;
- c) Associati ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti;
- d) Associati sostenitori, i quali sono ammessi quali membri in ragione delle proprie iniziative e dei propri contributi, anche

economici, avendo dimostrato in modo rilevante di condividere le finalità dell'Associazione;

precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

Articolo 8 - Pluralità degli Associati

8.1. L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

Articolo - 9 Diritti e obblighi degli Associati

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo - 10 Ammissione degli Associati

10.1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - ad osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché Normativa Applicabile.

10.2. L'Associazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da un soggetto che abbia riportato condanne penali per reati che si pongano in contrasto con lo scopo dell'Associazione.

10.3. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro 90 (novanta) giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.5. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 90 (novanta) giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.6. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e comunicata all'interessato.

10.7. In ogni caso di respingimento della Domanda, il Soggetto che ha presentato la Domanda può presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, ricorso all'Assemblea la quale delibera entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

10.8. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di

Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

10.9. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle Domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la Domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 11 - Recesso dell'Associato

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12 - Esclusione dell'Associato

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al

Collegio Arbitrale:

- a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
- b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
- c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

12.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Articolo 13 - Patrimonio Iniziale

13.1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).

Articolo 14 - Entrate

14.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 15 - Quota iniziale e Quota annuale

15.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

15.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale

dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Articolo 16 - Raccolta fondi e ricezione finanziamenti

16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

16.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. É comunque

facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 17 - Irripetibilità di Apporti e Versamenti

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 18 - Incremento del Patrimonio

18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte di entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 19 - Salvaguardia del patrimonio.

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno

secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzione di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'Attività corrente della Associazione.

Articolo 20 - Divieto di distribuzione

20.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Articolo 22 Organi

22.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- g) l'organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

22.2. L'elezione degli organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 23 - Principi generali

23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

23.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24 - Competenze dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del Bilancio di Esercizio.

24.2. L'Assemblea, inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'Attività dell'Associazione e definisce le attività "diverse" che possono essere svolte dall'Associazione nei limiti stabiliti dalla legge;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 25 - Convocazione dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da almeno un Consigliere oppure dall'Organo di Controllo.

25.2. L'Assemblea si svolge, nel territorio della provincia di Trapani.

25.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza:

- a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal libro degli associati;
- b) ai consiglieri e ai membri degli Organi di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente;
- c) qualora il numero degli Associati superi le 500 (cinquecento) unità, l'Avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere

pubblicato almeno una volta anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione.

25.6. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea

26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

26.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 27 - Deliberazioni dell'Assemblea

27.1. L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

27.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.

27.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di 5 (cinque) deleghe.

27.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

27.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la

dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

27.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Articolo 28 - Competenze del Consiglio Direttivo

28.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporne la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;